

# «Irali» amo al futuro

Lavoro

## professionisti



24 Lavoro

al Festival del Lavoro dove è possibile assistere a una presentazione gratuita. Per maggiori informazioni: [www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/demo](http://www.plusplus24lavoro.ilsole24ore.com/demo)

gge 407

## i decisivi

sociato di Sondrio. «Le tutele crescenti-dice-serviranno nel momento in cui il lavoro ci sarà: un ragionamento che vale un po' per tutto il Jobs act, al momento un intervento di rilevanza soprattutto politica». Affascina tutti, infine, il richiamo di Calderone sulla necessità per il mondo professionale di lavorare in una logica di rete per essere redogli interlocutori privilegiati del governo e sulla valorizzazione del lavoro autonomo. «Se ciascuno di noi deve affrontare i problemi con i propri strumenti di lavoro - sottolinea sul primo punto Escheri - solo assieme, però, possiamo pesare di più», mentre «la battaglia degli autonomi - per Partigno - è sacrosanta perché non abbiamo alcuni tipi di tutele e spesso si dimentica che anche dal nostro mondo arriva nuova occupazione».

M.Piz.

# Nelle associazioni possibile l'apporto solo delle società

Matteo Prioschi

PALERMO. Dal nostro inviato

Per effetto del decreto legislativo 81/2015, il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro non può essere più sottoscritto se l'associato è una persona fisica. Tuttavia questa forma di collaborazione resta ammissibile se l'associato è un soggetto societario. Con la circolare 13/2015 diffusa ieri, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha iniziato ad approfondire alcune delle novità introdotte dal "codice dei contratti" entrato in vigore ieri.

Nel recente passato il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro è stato piuttosto utilizzato in alcuni settori, come nel commercio per i commessi. Utilizzo che spesso si è caratterizzato dal mancato rispetto delle disposizioni normative, tra cui, per esempio, la partecipazione degli associati agli utili o alle perdite economiche dell'attività, dato che veniva loro erogata una retribuzione fissa. A questo proposito la riforma del mercato del lavoro di tre anni fa (la legge 92/2012) aveva introdotto la conversione in rapporto di lavoro a tempo subordinato proprio se si fosse riscontrata mancata partecipazione agli utili. Inoltre, sempre per limitare l'utilizzo di questo contratto, era anche stato posto il tetto massimo di tre associati con apporto di lavoro per ogni associante.

Orail Dlgs 81/2015 ha eliminato la possibilità di ricorrere all'associazione con apporto di lavoro in caso di persone fisiche. Restano salvi i contratti in corso che in alcuni casi hanno durata decennale, quindi, è probabile che questo tipo di inquadramento non scomparirà in tempi brevi dal panorama lavoristico. Inoltre, come accennato, l'associazione con apporto di lavoro sarà comunque possibile se l'associato è una società.

La circolare dei consulenti del lavoro illustra anche le novità riguardanti le collaborazioni, con il divieto di sottoscrivere, d'ora

in poi, quelle a progetto. Restano possibili quelle coordinate e continuative, consapevoli che, a fronte della presenza di tre condizioni (carattere esclusivamente personale, continuità, eteroorganizzazione anche con riferimento a tempi e luoghi di lavoro), si applicheranno le regole del rapporto subordinato. Tuttavia datore di lavoro e collaboratore hanno la possibilità di certificare, presso le commissioni indicate dall'articolo 76 del Dlgs 276/2003, l'assenza di tali condizioni. In questa procedura il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale,

### L'OPPORTUNITÀ

I professionisti potranno assistere i lavoratori nella certificazione delle collaborazioni e di accordi sulle mansioni

da un avvocato o da un consulente del lavoro. Una scelta, quest'ultima, sottolinea la circolare, che «conferma l'affidabilità della categoria dei consulenti del lavoro nel ruolo di terzietà», al pari dell'assistenza che i professionisti possono fornire, sempre in base al Dlgs 81/2015, quando azienda e dipendente concordano una modifica delle mansioni attribuite al lavoratore.

Anche le collaborazioni a progetto già attive potranno essere mantenute fino a esaurimento. Però dal 2016 scatterà l'obbligo di rispettare i nuovi requisiti, in mancanza dei quali saranno ricondotte al lavoro subordinato, salvo alcune situazioni eccezionali. Tra queste il Dlgs individua le collaborazioni regolate da accordi collettivi nazionali con riferimento a trattamento economico e normativo. Una disposizione che, secondo la circolare dei consulenti del lavoro, vale anche per i contratti collettivi già in vigore che rispettano tali requisiti.